



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI

Approvato con deliberazione n. 267 del 22.05.2012

Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Condizioni di ammissione</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Revoca</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Obblighi del frequentatore volontario</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Durata della frequenza</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Pubblicazione di avvisi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>TITOLO II</i>		
<i>Art. 9</i>	<i>Visite documentative</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Frequenze per comandi finalizzati di operatori di altre aziende sanitarie o enti pubblici in genere</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>TITOLO III</i>		
<i>Art. 11</i>	<i>fac-simile domanda di ammissione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Allegato "A"</i>	<i>Modulo per le dichiarazioni sostitutive di</i>	
<i>Allegato "B"</i>	<i>certificazioni</i>	

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la frequenza volontaria presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, di seguito denominata "Azienda Ospedaliera".
2. La frequenza volontaria non comporta, ad alcun effetto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né dà diritto ad alcun titolo o pretesa ed ha il solo scopo di far acquisire e perfezionare al Frequentatore volontario esperienze e conoscenze tipiche delle performance sanitarie, tecniche e amministrative proprie di questa Azienda Ospedaliera. La frequenza volontaria si svolge sotto la diretta responsabilità di un tutor designato dal Responsabile della struttura presso la quale essa è autorizzata. La frequenza volontaria non può essere retribuita sotto alcuna forma e comporta sia il divieto assoluto dell'esercizio di qualsivoglia attività libero-professionale presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera, anche in sostituzione o in ausilio di dipendenti, sia il divieto di rilascio di certificazioni medico-legali e di prescrizioni mediche.
3. Nessun onere di natura finanziaria dovrà essere posto a carico dell'Azienda Ospedaliera in ragione delle frequenze volontarie che l'Azienda stessa ha autorizzato. L'Azienda Ospedaliera non garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso Terzi né la copertura dell'infortunio in cui dovesse incorrere il Frequentatore volontario. L'Azienda Ospedaliera si riserva di chiedere al Frequentatore volontario dichiarazione manlevatoria per rischi da infortunio e polizza assicurativa per R.C. verso terzi.
4. Il presente Regolamento non si applica ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal decreto ministeriale n.142/1998, (convenzioni con Università, istituzioni scolastiche, ecc.) e ai tirocini disciplinati da specifiche normative (es. tirocini dei medici specializzandi), per i quali si fa rinvio alle normative di settore richiamate nelle convenzioni.

Art. 2 Destinatari

Possono frequentare, a titolo volontario, le Strutture dell'Azienda Ospedaliera:

- i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all'Ordine dei Medici;
- i soggetti in possesso di titolo di studio e/o professionale connesso all'attività oggetto della frequenza;
- gli studenti in discipline affinenti l'attività oggetto della frequenza.

Art. 3
Condizioni di ammissione

1. L'ammissione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera attraverso l'U.O.C. Affari Generali su domanda dell'interessato, previo acquisizione del prescritto parere di merito, che risulti essere favorevole, da rilasciarsi a cura del Responsabile della struttura aziendale presso la quale dovrà svolgersi la frequenza.
2. Gli aspiranti Frequentatori dovranno presentare domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Azienda Ospedaliera, nella quale dovranno indicare la Struttura che intendono frequentare, il periodo e la motivazione della frequenza. Dovranno inoltre attestare, mediante autodichiarazione da rendersi ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.:
 - i titoli di studio e professionali;
 - la non sussistenza di alcun rapporto di lavoro in essere con Aziende Pubbliche e/o private per tutta la durata della frequenza;
 - la non sussistenza di altre situazioni di incompatibilità alla frequenza volontaria presso l'Azienda Ospedaliera;
 - la presa visione del presente Regolamento, pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera;
 - la presa visione delle norme contenute nel Codice Etico – Comportamentale di questa Azienda Ospedaliera, pubblicato sul sito internet aziendale nonché l'impegno ad assumere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum redatto in formato europeo.
3. L'U.O.C. Affari Generali, verificata la completezza della domanda, provvede ad acquisire il parere del competente Responsabile, unitamente ad un sintetico progetto formativo nel quale dovranno essere indicate le finalità della frequenza, l'area di interesse, la sede, il numero delle ore ed il nominativo del tutor.
4. Il tutor dovrà essere individuato dal Responsabile della struttura aziendale presso la quale dovrà svolgersi la frequenza esclusivamente tra i dipendenti assegnati alla propria Struttura in possesso di titolo di studio, esperienza ed inquadramento professionale che siano conformi e coerenti con la funzione di tutoraggio.
5. Esauriti gli adempimenti di cui al punto precedente, l'U.O.C. Affari Generali rilascia formale autorizzazione, nella quale indica al Frequentatore volontario la Struttura presso la quale si svolge la frequenza, il nominativo del tutor, il numero delle ore che dovranno essere rese e le ulteriori condizioni, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 4
Revoca

1. L'autorizzazione alla frequenza potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di opportunità, determinati da esigenze operative dell'Azienda, oppure qualora emergano

motivazioni di ordine professionale, deontologico o comportamentale del Frequentatore, ivi compresa l'interruzione arbitraria della frequenza.

2. Cessa, inoltre, dalla frequenza, ancor prima del compimento del previsto periodo, chi vi rinunci espressamente.

Art. 5

Obblighi del frequentatore volontario

1. Il frequentatore volontario svolge l'attività di frequenza volontaria sotto la supervisione del proprio tutor e nel rispetto delle disposizioni organizzative - operative in vigore presso la Struttura frequentata.
2. Il Frequentatore volontario non può rappresentare, in alcun modo, l'Azienda Ospedaliera, né assumere impegni in suo nome e per suo conto e deve osservare le norme, di legge ed interne, che disciplinano l'attività oggetto della frequenza volontaria
3. Il Frequentatore volontario ha il dovere di riservatezza e l'obbligo di non divulgare dati e notizie di cui è venuto a conoscenza durante la frequenza.
4. Il Frequentatore volontario si attiene all'orario di frequenza concordato con il proprio tutor.
5. Il Responsabile della Struttura dovrà certificare mensilmente gli accessi del Frequentatore volontario affinché l'U.O.C. Affari Generali possa redigere l'attestazione finale di avvenuta frequenza volontaria.

Art. 6

Durata della frequenza volontaria

1. La frequenza volontaria non può avere durata superiore a mesi dodici.
2. Scaduto il periodo di frequenza, una nuova frequenza potrà iniziare, su richiesta dell'Interessato e previo parere favorevole del Responsabile della Struttura aziendale presso la quale essa dovrà svolgersi, dopo 30 giorni dalla data di scadenza.
3. L'attestato finale di frequenza esprime la durata della medesima in ore.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria

1. I Frequentatori volontari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei protocolli aziendali in tema di sicurezza.
2. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n.81/2009 e s.m.i., i Frequentatori volontari sono assimilati ai lavoratori dipendenti. In particolare, nei loro confronti trovano applicazione le misure di sorveglianza sanitaria e gli interventi di formazione - informazione prevista per il personale neo-assunto. In particolare:
 - a) prima di iniziare la frequenza volontaria, gli Aspiranti dovranno produrre l'esito di uno specifico accertamento sanitario sull'idoneità alla frequenza, in relazione alle condizioni di salute, con le modalità in vigore per gli assumendi;
 - b) il Frequentatore volontario dovrà attenersi alle disposizioni del Medico Competente

pena la revoca dell'autorizzazione ed adottare le stesse misure di profilassi e di medicina in atto per il personale dipendente, secondo le indicazioni del Medico Competente dell'Azienda, che informerà l'Interessato di possibili specifici rischi.

- c) al Frequentatore sarà fornita da parte dell'Azienda Ospedaliera, in relazione alle attività che il medesimo andrà a svolgere i dispositivi di protezione individuale, se necessari, i quali dovranno essere utilizzati sotto la responsabilità del tutor. Il tutor dovrà, comunque, avere cura affinché il Frequentatore volontario non operi con possibile esposizione ai rischi residui che dovessero gravare sul personale dipendente.

Art. 8

Pubblicazione di avvisi mirati a Psicologi

La frequenza volontaria dei soli Psicologi avverrà a seguito pubblicazione di appositi bandi.

TITOLO II

Art. 9

Visite documentative_

Le visite documentative di studenti iscritti a Scuole/Istituti presso i quali sono attivi corsi in discipline attinenti alle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera potranno avvenire solo su specifica richiesta della Scuola interessata indicante gli scopi, il periodo di frequenza, le/i Unità Operative/Servizi da visitare.

Le visite documentative hanno una finalità conoscitiva della realtà lavorativa mediante la mera osservazione della stessa con esclusione di prestazioni lavorative.

L'U.O.C. Affari Generali rilascerà autorizzazione, previa acquisizione di parere favorevole da del responsabile della/del Unità Operativa/Servizio interessata/o che dovrà indicare il referente che seguirà la visita documentativa. Prima dell'ingresso in Azienda Ospedaliera, deve essere sottoscritto l'apposito modulo di presa visione dei rischi specifici presenti nella Struttura visitata.

ART. 10

Frequenze per comandi finalizzati di operatori di altre Aziende Sanitarie o Enti pubblici in genere

L'autorizzazione alle frequenze di cui al presente titolo viene demandata, acquisito obbligatoriamente il parere del Responsabile interessato, del Dirigente Medico di Presidio e del Direttore Sanitario d'Azienda, al Direttore Generale sulla base di specifica richiesta dell'Ente di appartenenza dell'Operatore qui comandato, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione di avvenuta costituzione di adeguata copertura assicurativa per i rischi da infortuni e di idoneità fisica al tirocinio stesso, ivi compresa l'adozione delle misure di profilassi e di medicina in atto per il personale dipendente operante nell'U.O. in cui si svolge il tirocinio.

TITOLO III

Art. 11 Borse di studio

Le borse di studio sono concesse in rapporto ai singoli e specifici finanziamenti ed autorizzazioni. Di volta in volta, in rapporto alla disponibilità che si verifica, congiuntamente le Direzioni Amministrativa e Sanitaria propongono, previa istruttoria, specifico bando nel quale vengono indicati i requisiti di partecipazione, i contenuti e le finalità della borsa, le modalità selettive, di effettuazione e di durata.